



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 28/12/2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5115 - 2023 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

T R A

TOMMASONE LUCIA, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Mansueto

PARTE RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dalla dott.ssa Giuseppina Lotito

PARTE RESISTENTE

avente ad oggetto: retribuzione professionale docenti

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 15.6.2023, Tommasone Lucia - premesso di aver prestato servizio, in qualità di docente, alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, riconducibili a supplenze brevi e saltuarie, per i periodi ed il numero di giorni ivi elencati (segnatamente, 268 giorni nell'anno scolastico 2020/2021; 169 giorni nell'anno scolastico 2021/2022; 118 giorni nell'anno scolastico 2022/2023) - adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, lamentando di non aver percepito la retribuzione professionale docenti, quale prevista dal CCNL comparto scuola del 15.3.2001.

Richiamato il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la parte ricorrente rassegnava dunque le seguenti conclusioni: "2. *accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la retribuzione professionale docente in relazione agli anni scolastici descritti in narrativa e per l'effetto 3.*



condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € € 2.970,14, o di quella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, per tutti i motivi sopra descritti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo; 4. condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di spese ed onorari della presente procedura, oltre oneri e accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto, il quale non si opponeva all'accoglimento della domanda attorea.

Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 28.12.2023 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Ed invero, è pacifico – oltre che documentalmente provato (si vedano i contratti di lavoro allegati al ricorso, nonché lo stato matricolare prodotto dal M.I.M.) – che la parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa in qualità di docente nei periodi analiticamente indicati in ricorso.

Parte ricorrente si duole, in questa sede, di non avere percepito la retribuzione professionale docenti, quale prevista dal C.C.N.L. comparto scuola del 15.3.2001.

2.2. Così delineata la fattispecie, occorre dare atto di quanto affermato nella giurisprudenza sia di legittimità (v. Cass., Sez. Lav., 27.7.2018, n. 20015; Cass., Sez. Lav., n. 33140/19 e n. 34546/19 e, più recentemente, Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 6293 del 05/03/2020) che di merito (v., *ex plurimis*, Trib. Torino 8.7.2019, n.1169; Trib. Milano 28.09.2019, n. 1634), con argomentazioni pienamente condivisibili, che di seguito si riportano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

“L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";



2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";

3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);

4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";

5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;

5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere



incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468);

6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;

7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere



dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D. Lgs. n. 368 del 2001 art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;

8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;

9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese";

10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perchè il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4, è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: "l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio".

2.3. Alla luce dei principi innanzi illustrati, la pretesa avanzata in ricorso va accolta.



Del resto, il Ministero non ha contestato l'attività di supplenza svolta dalla parte ricorrente, limitandosi a richiedere, in caso di accoglimento della domanda, il riconoscimento dell'emolumento in misura proporzionata al servizio svolto.

Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di supplenze come innanzi indicati.

In ordine al *quantum*, non sono state sollevate dal M.I.M. specifiche contestazioni sul piano contabile.

Il Ministero convenuto va, pertanto, condannato al pagamento, in favore di Tommasone Lucia, della complessiva somma di euro 2.970,14.

Su detto importo compete la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16, comma 6°, della L. n. 412 del 1991 e art. 22, comma 36°, della L. n. 724 del 1994

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto della bassa complessità della causa e del valore della stessa (scaglione fino a euro 5.200,00), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, *ex art.* 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5115/2023 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- a) dichiara il diritto di Tommasone Lucia a percepire la Retribuzione Professionale Docenti in relazione alle effettive ore di lavoro prestate per il periodo di svolgimento delle attività di supplenza come riportate in motivazione;
- b) condanna, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di euro 2.970,14, oltre accessori di legge;
- c) condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.030,00, oltre contributo unificato in misura di euro 49,00, nonchè IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Mansueto, dichiaratosi antistatario.

Foggia, 04/01/2024

Il Giudice
Ivano Caputo

